



Bruxelles, 28 settembre 2018
(OR. en)

12565/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0406(CNS)**

**FISC 381
ECOFIN 850**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	15817/16 FISC 241 IA 145 - COM(2016) 811 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia¹.
2. Obiettivo della proposta è consentire agli Stati membri che soddisfano una serie di rigorose condizioni di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra di una determinata soglia. Come dichiarato dalla Commissione, "questo provvedimento ha lo scopo di aiutare gli Stati membri particolarmente colpiti dalla frode a contrastare la frode carosello finché non sarà posta in atto una soluzione globale a livello di UE"².

¹ Doc. 15817/16 FISC 241.

² Doc. 12617/17 FISC 202 ECOFIN 785, pag. 6 (COM(2017) 566 final).

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere sul fascicolo il 31 maggio 2017³. Si attende il parere del Parlamento europeo.
4. Già nel gennaio 2016 il Consiglio ECOFIN aveva proceduto a uno scambio di opinioni sulla possibilità per alcuni Stati membri di applicare un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le operazioni interne. La Commissione è stata "*invitata, nel prossimo piano d'azione sul futuro dell'IVA [...] ad analizzare, tra l'altro, se sarebbe fattibile e lecito un progetto pilota ben strutturato per determinati Stati membri che desiderano applicare concretamente un meccanismo di inversione contabile dell'IVA su più ampia scala, tenendo conto dei rischi e delle possibili implicazioni di tale progetto pilota, compresi i relativi aspetti giuridici*"⁴.
5. Nelle sue conclusioni del maggio 2016 sul piano d'azione della Commissione del 2006 sull'IVA⁵, il Consiglio ha dichiarato che:

- "10. *RICONOSCE che alcuni Stati membri sono più gravemente colpiti dalla frode in materia di IVA rispetto ad altri e la necessità di trovare rapidamente soluzioni pratiche e a breve termine e PRENDE ATTO della posizione della Commissione riguardo ad un'eventuale deroga temporanea per consentire a taluni Stati membri di estendere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile e che l'attuazione di tale deroga richiederebbe provvedimenti legislativi;*
11. *CONFERMA che tali deroghe non dovrebbero ostacolare in modo sproporzionato il corretto funzionamento del mercato interno;*
12. *SOTTOLINEA, fatto salvo un sistema dell'IVA definitivo, che le informazioni ottenute da una deroga temporanea potrebbero essere utili per decidere sul modo più efficiente di lotta contro la frode in materia di IVA [...]*"

³ GU C 288 del 31.8.2017, pag. 52.

⁴ Doc. 5302/16 PV/CONS 1 ECOFIN 28, punto 8 (processo verbale del Consiglio ECOFIN del gennaio 2016).

⁵ Doc. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023.

6. Dopo lo scambio di opinioni in occasione del Consiglio ECOFIN del giugno 2016, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione con cui si è impegnata "*a presentare entro la fine dell'anno una proposta legislativa che consenta ai singoli Stati membri di derogare al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in modo tale da applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni nazionali al di sopra di una determinata soglia e preservare il mercato interno*"⁶.

II. STATO DEI LAVORI

7. Il fascicolo è stato discusso nelle sessioni del Consiglio ECOFIN del giugno 2017⁷, del maggio 2018 e del luglio 2018⁸, nel corso delle quali la presidenza ha indicato che, a seguito di ulteriori lavori tecnici, il testo di compromesso sarebbe stato pronto in tempo per la sessione del Consiglio ECOFIN del 2 ottobre 2018.
8. A seguito della riunione degli Addetti fiscali del 17 settembre e della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 26 settembre 2018, solo una delegazione ha mantenuto la propria riserva sul testo di compromesso che figura nell'allegato della presente nota. La questione in sospeso è illustrata in modo più dettagliato nella parte III della presente nota. Tutte le altre delegazioni, comprese quelle che avevano formulato delle riserve nella sessione del Consiglio ECOFIN di luglio, sono state in grado di appoggiare il testo di compromesso della presidenza che figura nell'allegato della presente nota.

⁶ Doc. 10451/16 PV/CONS 35 ECOFIN 633, punto 10 e allegato (processo verbale del Consiglio ECOFIN del giugno 2016).

⁷ Doc. 10041/17 FISC 128 ECOFIN 502 + COR 1 e doc. 10042/17 FIC 129 ECOFIN 503 + COR 1.

⁸ Doc. 8770/1/18 FISC 207 ECOFIN 402 REV 1 + COR 1.

III. QUESTIONE FONDAMENTALE (divario dell'IVA quale condizione per applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dell'IVA - progetto di articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA)

9. L'applicazione facoltativa del meccanismo generalizzato di inversione contabile dell'IVA è soggetta a una serie di condizioni rigorose di cui al progetto di articolo 199 quater della direttiva IVA, che devono essere soddisfatte dallo Stato membro che intende esercitare tale facoltà prima che questo possa presentare domanda alla Commissione europea. Non appena dispone di informazioni sufficienti per stabilire che tale Stato membro soddisfa tutte le condizioni necessarie, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione che autorizza lo Stato membro richiedente ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione non presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.
10. Le condizioni che devono essere soddisfatte da uno Stato membro che intende applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile riguardano un'ampia gamma di aspetti di cui all'articolo 199 quater, paragrafi 1 e 2. Per esempio, **le frodi carosello devono rappresentare una determinata percentuale del suo divario dell'IVA⁹ (25% a norma dell'articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera b))** e, conformemente all'articolo 199 quater, paragrafo 2, lo Stato membro interessato deve **imporre obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi. In particolare la comunicazione dovrebbe riguardare i soggetti passivi che forniscono o ricevono i beni o i servizi cui tale meccanismo si applica, al fine di garantire il suo efficace funzionamento e il monitoraggio della sua applicazione.**

⁹ Per divario dell'IVA s'intende generalmente la differenza complessiva tra le entrate IVA previste e l'importo effettivamente riscosso. Il divario dell'IVA rappresenta una misura di conformità e applicazione in materia di IVA che fornisce una stima della perdita di entrate dovuta a frode ed evasione, elusione fiscale, fallimenti, insolvenze finanziarie ed errori di calcolo. Si definisce divario dell'IVA la differenza (in termini assoluti e relativi) tra le entrate IVA previste (debito totale IVA) e l'IVA effettivamente riscossa dalle autorità nazionali.

11. La delegazione che non è ancora in grado di appoggiare il testo di compromesso della presidenza figurante nell'allegato della presente nota desidera che le condizioni di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile dell'IVA siano modificate in modo da far sì che la delegazione ne possa beneficiare. È parere di detta delegazione che tale obiettivo possa essere conseguito modificando l'articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Si noti che l'attuale formulazione dell'articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera b), osta a che detto Stato membro applichi il meccanismo generalizzato di inversione contabile dell'IVA facoltativo (la condizione richiede che, **sulla base della valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa relativa a tale articolo, uno Stato membro presenti un livello di frodi carousel superiore al 25% del suo divario dell'IVA complessivo**).
12. A seguito della riunione degli Addetti fiscali del 17 settembre, detta delegazione ha chiesto che, in alternativa alla condizione di cui all'articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera b), **uno Stato membro possa beneficiare del meccanismo generalizzato di inversione contabile dell'IVA se presenta una differenza tra il debito totale IVA e il divario dell'IVA non superiore al 63% del debito totale IVA**, sulla base dei dati del 2014 (disponibili nella relazione finale 2016 sul divario dell'IVA del 23 agosto 2016 pubblicata dalla Commissione, in base alla quale sarebbe determinato il divario dell'IVA ai fini del presente atto legislativo). La differenza tra il debito totale IVA e il divario dell'IVA include tuttavia gli importi derivanti non solo dalle frodi, dall'evasione e dall'elusione dell'IVA, ma anche dai fallimenti, dalle insolvenze finanziarie e dagli errori di calcolo dell'IVA. Pur rappresentando una perdita di IVA, questi non costituiscono degli indicatori del livello di frodi IVA in uno Stato membro.
13. A seguito della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti, la delegazione ha indicato che il suo obiettivo di poter beneficiare del meccanismo generalizzato di inversione contabile dell'IVA potrebbe essere conseguito in una serie di altri modi: modificando l'articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera b), ad esempio, ampliando l'ambito applicazione di tale lettera facendo riferimento ai livelli di frode del 2016 oppure consentendo la possibilità di dimostrare i livelli di frode sulla base di dati pertinenti e aggiornati convalidati dalla Commissione.
14. Una serie di altre delegazioni non appoggia tuttavia alcun ampliamento ulteriore delle condizioni di ammissibilità per l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile dell'IVA.

IV. PROSSIME TAPPE

15. La presidenza si augura che in sede di Consiglio sia possibile trovare un compromesso su questo fascicolo e sciogliere la riserva rimanente.
 16. Si invita pertanto il Consiglio a:
 - risolvere la questione in sospenso di cui alla parte III della presente nota; e
 - raggiungere un orientamento generale sul progetto di direttiva sulla base del testo di compromesso figurante nell'allegato della presente nota, in vista dell'adozione della direttiva previa ricezione del parere del Parlamento europeo e messa a punto giuridico-linguistica.
-

PROGETTO DI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Nel suo piano d'azione sull'IVA¹⁰ la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta per un sistema definitivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri sulla base della tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi transfrontaliere.
- (2) Considerato l'attuale livello di frodi ai danni dell'IVA e il fatto che non tutti gli Stati membri ne risentono in uguale misura e dato che occorreranno diversi anni prima che il regime definitivo dell'IVA sia attuato, possono rivelarsi necessarie alcune misure urgenti e specifiche.
- (3) In tale contesto alcuni Stati membri hanno chiesto di essere autorizzati ad applicare in via temporanea un meccanismo generalizzato di inversione contabile con una determinata soglia per operazione, che derogherebbe a uno dei principi generali dell'attuale sistema dell'IVA, riguardante il sistema dei pagamenti frazionati, al fine di contrastare la frode carosello endemica. La frode carosello trae origine in particolare dall'esenzione vigente per le cessioni intracomunitarie, che consente di ottenere beni senza IVA. Un certo numero di operatori successivamente pongono in essere la frode fiscale non versando alle autorità fiscali l'IVA incassata dagli acquirenti dei loro beni. Tuttavia tali acquirenti, essendo in possesso di fatture valide, mantengono il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale. Gli stessi beni possono essere ceduti più volte, anche nell'ambito di cessioni intracomunitarie esenti. Frodi carosello analoghe possono verificarsi anche quando si tratta di prestazioni di servizi. Designando l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi quale soggetto debitore dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di porre in essere questa forma di frode fiscale.
- (4) Ai sensi dell'articolo 27, primo comma, del TFUE, l'applicazione del sistema dell'IVA comporta per gli Stati membri che presentano differenze nello sviluppo delle capacità delle loro amministrazioni fiscali uno sforzo speciale da sostenere in termini di livelli superiori di frodi IVA e perdite di gettito.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte", COM(2016) 148 final del 7 aprile 2016.

- (5) Al fine di limitare il rischio di spostamento della frode da uno Stato membro all'altro, tutti gli Stati membri che soddisfano determinati criteri per quanto riguarda il loro livello di frodi, in particolare in relazione alla frode carosello, e che sono in grado di dimostrare che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare tale frode, dovrebbero essere autorizzati a ricorrere a un meccanismo generalizzato di inversione contabile. Essi dovrebbero inoltre dimostrare che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del suddetto meccanismo, compensano gli oneri aggiuntivi globali stimati per le imprese e le amministrazioni fiscali e che le une e le altre non dovranno sostenere costi maggiori di quelli dovuti a seguito dell'applicazione di altre misure di controllo.
- (6) Gli Stati membri che decidono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero applicarlo a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra di una determinata soglia per operazione. Il meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe essere limitato a un settore specifico.
- (7) Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero imporre ai soggetti passivi obblighi specifici di comunicazione elettronica al fine di assicurare l'effettivo funzionamento e il monitoraggio dell'applicazione del meccanismo. Essi dovrebbero individuare tutte le nuove forme di frode fiscale, **come la scissione artificiale della base imponibile delle operazioni.** [...]
- (8) Al fine di valutare se l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in uno Stato membro non determini uno spostamento della frode verso altri Stati membri e stimare il livello delle eventuali perturbazioni nel funzionamento del mercato interno, è opportuno prevedere un obbligo specifico di scambio di informazioni tra gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile e gli altri Stati membri. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Tali disposizioni prevedono deroghe e limitazioni al fine di salvaguardare gli interessi degli Stati membri o dell'Unione nel settore della fiscalità.
- (9) Al fine di valutare in modo trasparente l'effetto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile alle attività fraudolente, è opportuno che gli Stati membri interessati stabiliscano criteri di valutazione predefiniti in modo da poter accertare il livello della frode prima e dopo l'applicazione di tale meccanismo.

- (10) Le decisioni che autorizzano l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile avrebbero un'incidenza finanziaria che per uno o più Stati membri potrebbe risultare non trascurabile. Di conseguenza, il potere di adottare la specifica decisione che autorizza l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbe essere conferito al Consiglio.
- (11) Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero chiedere alla Commissione di proporre l'applicazione e fornire le informazioni pertinenti al fine di consentire la valutazione di tale richiesta. Se necessario, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di chiedere informazioni supplementari.
- (12) Considerati gli effetti inattesi che tale meccanismo generalizzato di inversione contabile potrebbe avere sul funzionamento del mercato interno a causa del possibile spostamento della frode in altri Stati membri che non lo applicano, il Consiglio dovrebbe avere la facoltà, come misura di salvaguardia, di abrogare tutte le decisioni di esecuzione che approvano l'applicazione di tale meccanismo. Considerata la necessità di reagire rapidamente in una situazione in cui sia accertato un impatto negativo considerevole sul mercato interno, è opportuno ricorrere al voto all'unanimità inversa.
- (13) In considerazione dell'incertezza degli effetti che tale meccanismo potrebbe avere, esso dovrebbe essere limitato nel tempo.
- (14) Per monitorare da vicino l'impatto sul mercato interno, qualora il meccanismo generalizzato di inversione contabile sia utilizzato in almeno uno Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni alla Commissione per consentire una valutazione dell'impatto sulle frodi, sui costi di conformità per le imprese e sullo spostamento delle attività fraudolente a seguito dell'applicazione del meccanismo.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2006/112/CE è inserito il seguente articolo 199 quater:

"Articolo 199 quater

1. In deroga all'articolo 193, fino al 30 giugno 2022 uno Stato membro può stabilire, nell'ambito del meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non transfrontaliere, che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di [...] **17 500** EUR per operazione.

Lo Stato membro che intende introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) presentare, sulla base del metodo e dei dati di cui alla relazione finale 2016 sul divario dell'IVA del 23 agosto 2016 pubblicata dalla Commissione, un divario dell'IVA nel 2014, espresso in percentuale del debito totale IVA, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell'IVA mediano a livello comunitario; e
- b) presentare, **sulla base della valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa relativa al presente articolo,** [...] un livello di frodi carosello superiore al 25% del suo divario dell'IVA complessivo; e
- c) stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, in particolare precisando le misure di controllo applicate e i motivi specifici della loro inefficacia nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di IVA è risultata insufficiente; e
- d) stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, compensano per almeno il 25% gli oneri aggiuntivi globali stimati per le imprese e le amministrazioni fiscali; e

- e) stabilire che le imprese e le amministrazioni fiscali non dovranno sostenere, a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, costi maggiori di quelli dovuti per l'applicazione di altre misure di controllo.

Lo Stato membro allega alla domanda di cui al paragrafo 4 il calcolo del divario dell'IVA effettuato sulla base del metodo e dei dati disponibili nella relazione sul divario dell'IVA pubblicata dalla Commissione di cui alla lettera a).

- 2. Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile impongono obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi e, in particolare, ai soggetti passivi che forniscono o ricevono i beni o i servizi cui tale meccanismo si applica, al fine di garantire il suo efficace funzionamento e il monitoraggio della sua applicazione.
- 3. Gli Stati membri che intendono applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano una domanda alla Commissione fornendo le seguenti informazioni:
 - a) una motivazione dettagliata comprovante che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte; e
 - b) la data di inizio dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e la relativa durata; e
 - c) le azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e
 - d) una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.

Se ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, la Commissione chiede ulteriori informazioni, tra cui metodi principali, presupposti, studi e altri documenti giustificativi, entro un mese dal ricevimento della domanda. Lo Stato membro richiedente presenta le informazioni richieste entro un mese dal ricevimento della notifica.

4. La Commissione, se ritiene che la domanda sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, presenta una proposta al Consiglio entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla proposta della Commissione, può autorizzare lo Stato membro richiedente ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Se la Commissione ritiene che la domanda non sia conforme a tali requisiti, ne comunica le ragioni allo Stato membro richiedente e al Consiglio entro lo stesso termine.
5. In caso di considerevole impatto negativo sul mercato interno, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, propone l'abrogazione di tutte le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 4 non prima di sei mesi dall'entrata in vigore della prima decisione di esecuzione che autorizza uno Stato membro ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Tale abrogazione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida all'unanimità di respingere la proposta della Commissione entro 30 giorni dalla sua adozione da parte della stessa.

Si considera che sussista un considerevole impatto negativo quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) almeno uno Stato membro che non applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di un aumento delle frodi IVA nel proprio territorio a motivo del meccanismo; e
 - b) la Commissione accerta, anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri di cui alla lettera a), che tale aumento è connesso all'applicazione di tale meccanismo in uno o più Stati membri.
6. Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile trasmettono a tutti gli Stati membri, in formato elettronico:
 - a) i nomi delle persone che, nei dodici mesi precedenti la data di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, siano state oggetto di procedimenti penali o amministrativi per frodi IVA; e

- b) i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che non siano più identificate ai fini dell'IVA in tale Stato membro a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e
- c) i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che abbiano omesso di presentare una dichiarazione IVA per due periodi di imposta consecutivi dopo l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono trasmesse entro tre mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi. Le informazioni di cui alla lettera c) sono trasmesse entro nove mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi.

Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia entro un anno dall'inizio dell'applicazione di tale meccanismo. La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell'efficacia del meccanismo. Tre mesi dopo la fine dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile gli Stati membri che lo applicano presentano una relazione finale sul suo impatto complessivo.

7. Gli Stati membri che non applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia riguardante l'impatto sul loro territorio dell'applicazione del meccanismo in altri Stati membri. Tale relazione è presentata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dal momento in cui il meccanismo generalizzato di inversione contabile è stato applicato in uno Stato membro [...].

Se almeno uno Stato membro applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile, gli Stati membri che non lo applicano presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2022, una relazione finale riguardante l'impatto sul loro territorio dell'applicazione del meccanismo in altri Stati membri.

8. Nelle relazioni di cui al paragrafo 6 gli Stati membri valutano l'impatto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- a) evoluzione del divario dell'IVA;
 - b) evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;
 - c) evoluzione degli oneri amministrativi gravanti sui soggetti passivi;
 - d) evoluzione delle spese amministrative per l'amministrazione fiscale.
9. Nelle relazioni di cui al paragrafo 7 gli Stati membri valutano l'impatto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- a) evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;
 - b) spostamento della frode dagli Stati membri che applicano o hanno applicato il meccanismo generalizzato di inversione contabile."

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica fino al 30 giugno 2022.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente